

Prot. n. 204/FUL

Contratto collettivo aziendale

Addì 24 luglio 2025 alle ore 9:00 presso la sede di F.U.L.G.I.S. in Genova, Via Bertani, 6 si sono incontrati:

- **F.U.L.G.I.S. – Fondazione Urban Lab Genoa International School**, in persona della direttrice pro tempore Dott.ssa Susanna Fadda (nel prosieguo “Fulgis” o la “Fondazione”);

E

- **Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU F.U.L.G.I.S.** (nel prosieguo RSU), in persona dei Sigg.ri:

Lucia Attolini

Riccardo Ferrari

Marta Giannone

Valentina Ravazzani

Nicola Roccatagliata

- **Le Organizzazioni Sindacali** (nel prosieguo le OO.SS.):
- FLC/ CIGL in persona del Sig. Andrea Bartolommeoni;
- CISL SCUOLA LIGURIA in persona della Sig.ra Monica Capra.

(congiuntamente le Parti)

al fine di definire il presente accordo aziendale.

Premesso che

- Fulgis è una Fondazione di partecipazione avente finalità di promozione educativa e culturale, scolastica e formativa, personale e sociale con obiettivi di efficacia ed efficienza;
- Per volontà del Comune di Genova quale soggetto promotore e fondatore della fondazione, Fulgis gestisce le ex scuole civiche Grazia Deledda e Duchessa di Galliera e l'istituzione Deledda International School (nel prosieguo DIS);
- In base alla Delibera costitutiva 66/2009 del Comune di Genova - allegato 3), il personale scelto per le necessità delle scuole gestite da Fulgis deve necessariamente possedere i titoli di studio e gli altri requisiti per l'assunzione nelle scuole pubbliche paritarie italiane; per la DIS, se non abilitati all'insegnamento nelle scuole italiane, di: una teaching qualification italiana o straniera (i), accompagnata dalla frequenza con successo di almeno un workshop IB (ii) e da certificazione linguistica del quadro comune europeo pari almeno al livello C1 di inglese se trattasi di docenti non di madre lingua inglese (iii);
- In ragione di ciò, Fulgis, per ricoprire cattedre vacanti, dovrebbe procedere all'assunzione di soli docenti a tempo indeterminato che, oltre ai titoli di studio adeguati ed ai 24 CFU in specifici ambiti disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia,

metodologie e tecnologie didattiche) abbiano anche conseguito le relative abilitazioni all'insegnamento, ai sensi del D.L. 59 del 13 aprile 2017 o certificazione idonea per la DIS oppure di docenti a tempo determinato che, ai sensi dell'art. 20 del D.L.75/2023 così come modificato dalla L.112/2023, abbiano prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci precedenti e siano in attesa di svolgere i corsi di abilitazione all'insegnamento;

- e) Fulgis ha rappresentato alle OO.SS. ed alla R.S.U. che è dovuta e deve tutt'oggi ricorrere all'assunzione di docenti non ancora abilitati per sopperire alle esigenze di erogazione del servizio scolastico in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, attraverso contratti a tempo determinato;
- f) Tale situazione si protrae tutt'oggi per l'assenza di un numero adeguato di docenti abilitati;
- g) Fulgis ha altresì rappresentato alle OO.SS. ed alla R.S.U. che tale situazione incide sull'operatività organizzativa della Fondazione in quanto, decorsi i primi 12 mesi di vigenza contrattuale, non le è consentito, salvo specifici accordi sindacali, di prorogare o rinnovare legittimamente i contratti a tempo determinato dei docenti in possesso del solo prescritto titolo di studio;
- h) Analogamente ha evidenziato come, salva la stipula di specifici accordi sindacali, non le sia consentito prorogare o rinnovare legittimamente i contratti a tempo determinato per durata superiore a 12 mesi, nell'ipotesi di attivazione di corsi di studio di durata predeterminata nel tempo o in via sperimentale o nell'ipotesi di proroga o rinnovo di personale docente a tempo determinato che ha operato nell'anno scolastico 2024/2025, non più in forza, ma per il quale vi è necessità al fine di svolgere correttamente le attività di verifica e recupero dei debiti scolastici dei discenti;
- i) Fulgis, di conseguenza, ha individuato negli strumenti di autonomia contrattuale collettiva degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., un efficace strumento per garantire e soddisfare le sopra indicate necessità organizzative;
- j) Con tale tipologia di accordo, in particolare, si individuano specifiche causali legittimanti l'apposizione di un termine superiore 12 mesi al contratto a tempo determinato per il personale docente (i); si introducono specifiche prerogative alla vigente disciplina in materia di contratti a tempo determinato, con particolare riferimento: alla determinazione dei limiti temporali massimi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato con il personale docente (ii), alla determinazione del tempo di stacco tra due contratti a termine con tutto il personale, sia docente che ATA (cd. stop&go) (iii); all'esenzione da limiti quantitativi per l'assunzione a tempo determinato di personale docente non abilitato (iv);

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto collettivo aziendale;
- 2) Il presente accordo si applica al personale tutto inquadrato nel CCNL per il personale del comparto istruzione e ricerca, sezione scuola applicato da Fulgis, assunto a tempo determinato;
- 3) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., ferme restando le esigenze sostitutive di cui all'art. 19 comma 1 lettera b-bis), le Parti stabiliscono le

seguenti specifiche causali legittimanti l'apposizione di un termine superiore a 12 mesi al contratto a tempo determinato:

- a) Fulgis potrà proporre il rinnovo e/o la proroga dei contratti a tempo determinato già intercorsi ai docenti in possesso dei debiti titoli di studio privi dell'abilitazione all'insegnamento o di certificazione adeguata per la DIS ma che abbiano già lavorato per conto della Fondazione durante l'anno scolastico 2024/2025 e si siano iscritti ai percorsi di abilitazione all'insegnamento/certificazione previsti dalla vigente normativa;
 - b) nell'eventualità in cui Fulgis attivi corsi di studio temporanei o a titolo sperimentale, potrà assumere personale docente a tempo determinato destinato a detti corsi, con durata contrattuale commisurata a non oltre la durata massima del corso di studio medesimo;
 - c) nell'eventualità in cui si renda necessaria la presenza in servizio del personale docente a tempo determinato che ha operato nell'anno scolastico 2024/2025, non più in forza, al fine di svolgere le attività di verifica e recupero dei debiti scolastici dei discenti, Fulgis potrà prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato di detti docenti con durata contrattuale commisurata alle specifiche necessità;
 - d) nell'eventualità in cui uno o più docenti assunti a tempo indeterminato fossero investiti delle funzioni di Coordinatore didattico con sospensione, in ragione di detto incarico, dell'attività didattica, Fulgis potrà assumere, in sostituzione, personale docente a tempo determinato con durata contrattuale commisurata a non oltre la durata massima dell'incarico di coordinamento ricoperto dal docente sostituito;
- 4) Le Parti convengono, inoltre, che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del D.lgs. 81/2015, la durata massima di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente di cui Fulgis intenderà avvalersi, comprensiva di proroghe e/o rinnovi, possa raggiungere, ma non superare i 48 (quarantotto) mesi;
 - 5) Resta comunque ferma la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi con un lavoratore che abbia già raggiunto il limite di cui al precedente punto 4), secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 3 del D.lgs. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 6) Le Parti convengono, altresì, che, in qualunque ipotesi di assunzione a tempo determinato di personale docente o ATA, per riassumere con contratto di lavoro a tempo determinato un dipendente che sia stato già impiegato presso la Fondazione in forza di un precedente contratto di lavoro a tempo determinato, Fulgis dovrà attendere il decorso di un intervallo temporale di almeno 2 giorni dalla data di scadenza del precedente contratto;
 - 7) Le Parti convengono, infine, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i. che la tipologia di contratti a tempo determinato stipulata da Fulgis con il personale docente non abilitato sia esente da qualsivoglia limite quantitativo;
 - 8) Il presente accordo entra in vigore il giorno 01/08/2025 e avrà termine il 31/07/2026. Su accordo delle parti potrà essere rinnovato per successivi periodi. Il presente accordo collettivo supera integralmente ogni precedente pattuizione tra le Parti in materia;

- 9) Su richiesta delle OO.SS. e/o della R.S.U. Fulgis si impegna in qualsiasi momento ad illustrare la situazione occupazionale dei contratti a tempo determinato in riferimento all'applicazione del presente accordo;

Letto, confermato e sottoscritto

(Firmato in originale)